SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 luglio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 luglio 1993, n. **229.**

Modifica dell'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il limite di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 3 marzo 1951, n. 193, modificato dalla legge 6 agosto 1966, n. 639, è elevato a lire centomila.

Art. 2.

1. Le ulteriori eventuali modifiche del limite di cui all'articolo 1 verranno adottate, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base degli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo e all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 193/1951 (Norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato), come da ultimo modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 3. Le differenze a debito o a credito di cui al precedente art. 2 per importi sino a *lire 100.000* saranno imputate a perdita e profitti di Portafoglio ai sensi dell'art. 544 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Saranno portate altresì a profitti per il successivo versamento al bilancio di entrata dello Stato le eventuali sopravvivenze attive dovute a variazioni di cambio sulle valute».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 966):

Presentato dal Ministro del tesoro (BARUCCI) il 10 febbraio 1993.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede deliberante, il 19 febbraio 1993, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 3 marzo 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2363):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede legislativa, il 17 marzo 1993, con pareri delle commissioni I e VI.

Esaminato dalla V commissione il 31 marzo 1993 e approvato l'8 luglio 1993.

93G0303

LEGGE 16 luglio 1993, n. **230.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, recante embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia.

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, recante embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 1993, N. 144.

All'articolo 2, comma 3, lettera b), *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Qualora lo Stato interessato non provveda, entro venti giorni dalla data della comunicazione, a ritirare il mezzo di trasporto, previo pagamento delle spese ed impegnandosi contestualmente ad adottare le

misure sanzionatorie previste dalla risoluzione n. 820/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'autorità competente procede alla confisca del mezzo stesso».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. — 1. I provvedimenti di sequestro e di confisca delle merci e dei mezzi di trasporto sono notificati al comandante o conduttore del mezzo e ai soggetti che nei documenti di trasporto, di bordo e commerciali sono indicati come vettori, proprietari, armatori, o ai loro rappresentanti o raccomandatari, ai rispettivi recapiti ivi indicati. Per i soggetti titolari dei diritti sulle merci e sui mezzi di trasporto i cui nominativi o recapiti non risultino nei documenti summenzionati vale a tutti gli effetti la notifica ai comandanti o conduttori dei mezzi stessi.

2. Ai procedimenti di sequestro, custodia dei mezzi sequestrati, confisca e vendita dei mezzi confiscati ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto si applicano le disposizioni del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, in quanto compatibili».

All'articolo 4, comma 1, le parole da: «al TAR, che provvede» *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* «al TAR. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 17 maggio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 29.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2671):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro degli affari esteri (ANDREATTA) il 15 maggio 1993.

Assegnato alla III commissione (Esteri), in sede referente, il 17 maggio 1993, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, IX, X e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 maggio 1993.

Esaminato dalla III commissione il 10 e 15 giugno 1993.

Esaminato in aula e approvato il 7 luglio 1993.

Senato della Repubblica (atto n. 1365):

Assegnato alla 3ª commissione (Esteri), in sede referente, l'8 luglio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 13 luglio 1993.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 luglio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 16 luglio 1993.

93G0308

LEGGE 16 luglio 1993, n. 231.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, recante disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, recante disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1993, N. 145.

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «, salvo che sia diversamente disposto dal presente decreto, il» *sono sostituite dalle seguenti:* «lo stesso»;

è soppresso il comma 4.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 34.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1245):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro di grazia e giustizia (CONSO) il 18 maggio 1993.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 maggio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 maggio 1993.

Esaminato dalla 2ª commissione il 9 giugno 1993.

Relazione scritta annunciata il 15 giugno 1993 (atto n. 1245/A - relatore sen. COCO).

Esaminato in aula e approvato il 15 giugno 1993.

Camera dei deputati (atto n. 2801):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 17 giugno 1993, con pareri delle commissioni I, IV, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 22 giugno 1993.

Esaminato dalla II commissione l'8 luglio 1993.

Esaminato in aula e approvato il 14 luglio 1993.

93G0304

DECRETO-LEGGE 17 luglio 1993, n. 232.

Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di garanzia della legittimità dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sezioni regionali della Corte dei conti

1. In tutte le regioni sono istituite sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione.

2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale.

3. A tutte le sezioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9 e 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658.

4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non già costituite, vengono insediate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare.

5. Contro le sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali in materia di contabilità pubblica è ammesso l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con cinque magistrati. L'appello è proponibile nel termine di trenta giorni decorrenti, per il procuratore generale e per il procuratore regionale competente per territorio, dalla pubblicazione e, per il convenuto, dalla notificazione della sentenza.

6. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione regionale del Lazio.

7. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con sette magistrati. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.

8. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali, sono soppresse la sezione III ordinaria per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le pensioni militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658. In ogni caso a decorrere dal 1° luglio 1994 le predette sezioni sono soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali regionali non ancora insediate sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale del Lazio.

9. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali regionali e per gli uffici del procuratore regionale provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a due anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche d'ufficio.

10. L'articolo 42 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

«Art. 42. — I membri effettivi della commissione di controllo di cui alla lettera *c*) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di servizio presso l'amministrazione cui appartengono.».

11. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2.

Pubblico ministero presso la Corte dei conti

1. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale o da un vice procuratore generale.

2. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.

3. Il procuratore generale coordina l'attività dei procuratori regionali e, questi ultimi, quella dei magistrati assegnati ai loro uffici.

4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'articolo 74 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei conti, per l'esercizio delle sue attribuzioni, può altresì delegare adempimenti istruttori a funzionari delle pubbliche amministrazioni e avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 3.

Azione di responsabilità

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa.

2. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza.

Art. 4.

Giudizi di conto

1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che sia stata depositata presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

Art. 5.

Giudizi di responsabilità

1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della relativa comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

2. Quando ne ricorrano le condizioni, anche contestualmente all'invito di cui al comma 1, il procuratore regionale può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei limiti di legge.

3. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede contestualmente a:

a) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;

b) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione della domanda e del decreto.

4. All'udienza di cui alla lettera *a)* del comma 3, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 3 sono quadruplicati.

5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento all'ufficio del procuratore regionale.

6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2, il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può disporre:

a) l'esibizione di documenti, nonché ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;

b) il sequestro dei documenti, nelle forme previste dal codice di procedura civile;

c) audizioni personali;

d) perizie e consulenze.

7. Per il pagamento delle parcelle dovute ai consulenti tecnici si applica la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di spese di giustizia.

8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è elevato a L. 5.000.000 e può essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Corte dei conti.

Art. 6.

Giudizi in materia pensionistica

1. Per i giudizi in materia pensionistica pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il termine perentorio di un anno dalla data dell'insediamento della sezione giurisdizionale competente, la parte che vi ha interesse deve proporre al presidente della sezione istanza per la prosecuzione del giudizio.

2. La mancata o non tempestiva proposizione dell'istanza di cui al comma 1 produce l'estinzione del giudizio, che viene dichiarata d'ufficio.

3. In ogni altro caso il presidente della sezione fissa l'udienza per la trattazione, designando un magistrato relatore. La data dell'udienza viene comunicata, a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni alle parti costituite, che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti sino al decimo giorno precedente la data di udienza.

4. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare in giudizio da un proprio dirigente.

5. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale nei giudizi in materia di pensioni civili, militari e di guerra; è fatto salvo il potere dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

7. I ricorsi giurisdizionali in materia di pensioni civili, militari e di guerra sono soggetti alla disciplina tributaria delle controversie in materia civile e contengono, a pena di inammissibilità, oltre all'indicazione del giudice, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni.

8. Qualora il ricorrente non sia reperibile nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, le notificazioni e le comunicazioni nei suoi confronti sono effettuate mediante deposito nella segreteria della sezione.

9. Avverso i provvedimenti che definiscono domande di aggravamento in conformità a giudizi delle commissioni mediche pensionistiche di guerra accettati dall'interessato, ovvero confermati dalla commissione medica superiore, il ricorso giurisdizionale è ammesso soltanto se la pretesa di diverso giudizio sanitario risulti documentata da perizia medica o certificazione rilasciata da strutture sanitarie pubbliche successivamente alla domanda di aggravamento o nei sei mesi antecedenti.

Art. 7.

Norme in materia di controlli della Corte dei conti

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti generali di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese;

d) provvedimenti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione;

e) atti generali attuativi di norme comunitarie;

f) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

h) decreti che approvano contratti attivi e passivi dello Stato di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti, ovvero al maggior valore stabilito con successivo regolamento governativo per singole categorie o tipologie di contratti;

i) decreti ministeriali di variazione del bilancio, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

l) atti di notevole rilievo finanziario che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda alla Corte dei conti di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo nel caso di carenze settoriali dei controlli interni segnalate dalla Corte dei conti nelle relazioni di cui al comma 7 o dal servizio ispettivo di cui all'articolo 9, comma 5.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono esecutivi se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. L'esecutività è sospesa se nel termine suddetto la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi del giudizio; in tal caso il provvedimento diventa esecutivo se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'Amministrazione.

3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1, ammessi a visto di legittimità dalla Corte dei conti, sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ove di essi non sia prevista la pubblicazione per esteso.

4. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti al previo esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

5. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio, verificando la legittimità e la regolarità dei conti, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i criteri di riferimento del controllo.

6. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi statali di principio e di programma

7. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

8. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

9. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva la disciplina in materia di controlli successivi previsti dai decreti delegati 3 febbraio 1993, n. 29, e 12 febbraio 1993, n. 39.

10 Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Art. 8.

Autonomia finanziaria

1. La Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese.

2. La Corte dei conti provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Servizi di controllo interno

1. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi generali di direzione, i parametri di riferimento del controllo.

2. I servizi di cui al comma 1 sono posti, di norma, alle dipendenze degli organi generali di direzione. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo.

3. I servizi hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. I servizi di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì al servizio ispettivo di cui al comma 5 e ai comitati di cui al comma 4.

4. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono dei servizi di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, viene istituito il servizio ispettivo del Ministero dell'interno, con una articolazione a livello provinciale e raccordo funzionale con gli organi di cui al comma 4. Il servizio ispettivo redige annualmente una relazione sui risultati dell'attività ispettiva svolta a norma del presente articolo, con indicazione dei rimedi necessari a risolvere le disfunzioni riscontrate.

6. All'istituzione dei servizi di cui al comma 1 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 30 ottobre 1993.

Art. 10.

Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome

1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I principi da esse desumibili costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 11.

Oneri finanziari

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il numero dei posti di dirigente di livello E previsti dal quadro E della tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dal quadro annesso alla legge 7 agosto 1985, n. 428, da ultimo integrato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1991, è aumentato di ventinove unità. Nella dotazione organica del personale appartenente all'ottava qualifica funzionale, profilo professionale «funzionario amministrativo contabile», determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 27 marzo 1992, sono soppresse 40 unità.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1993

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0309

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Mascalucia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Mascalucia (Catania), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 7 giugno 1992, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Catania;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Mascalucia, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Mascalucia, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1993, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mascalucia (Catania) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco, nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

avv. Giancarlo Genovese, avvocato dello Stato;
dott. Luigi Albino Lucifora, segretario generale;
dott.ssa Provvidenza Raimondo, vice prefetto ispettore.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mascalucia (Catania), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 7 giugno 1992, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata.

Invero, il prefetto di Catania, con rapporto del 26 giugno 1993, ha evidenziato che risultano collegamenti, diretti e indiretti, di alcuni amministratori con la criminalità organizzata locale, che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Mascalucia.

In particolare, il comprensorio del comune di Mascalucia costituisce nell'ambito della provincia di Catania, uno dei centri di maggiore aggregazione della criminalità organizzata che, attratta dalle ingenti risorse economiche derivanti dall'attività edilizia, nonché dalla possibilità di realizzare facili investimenti, riciclando capitali illeciti nelle fiorenti attività commerciali, è riuscita a consolidare un netto predominio territoriale.

Infatti, il paese di Mascalucia è stato prescelto, quale residenza preferita, da latitanti e da personaggi di spicco di gruppi mafiosi quali le famiglie Grazioso, Puglisi, nonche da alcuni congiunti del boss Giuseppe Pulvirenti.

La predetta presenza criminale, ampiamente diffusa e favorita da una fitta rete di legami e di connivenze che si snodano a tutti i livelli, ha inciso ed incide tuttora sulla stessa rappresentanza politica del comune, punto di convergenza di tutti gli interessi locali e delle stesse risorse economiche, che a quel territorio fanno capo.

In particolare, i segnali dell'influenza esercitata dalla malavita locale sul contesto politico-amministrativo di Mascalucia, che rientra nella logica mafiosa di controllo del territorio e dei suoi principali centri di potere, sono evidenziati dalla costante presenza, negli organi di gestione dell'ente, di personaggi che risultano avere equivoche frequentazioni con ambienti malavitosi.

Anche a seguito dell'avvicendamento politico, determinatosi in occasione delle ultime consultazioni elettorali, ispirato, peraltro, ad una manifesta operazione di rinnovamento nel tentativo di deviare l'attenzione dal diffuso malcontento esistente nell'opinione pubblica, sono stati riconfermati nelle cariche elettive alcuni inquietanti esponenti delle passate amministrazioni. In particolare, continua a mantenere un ruolo di rilievo nell'ambito della gestione politica il consigliere Vito Longo, già sindaco e notato spesso in compagnia del pregiudicato Domenico Stramondo, ucciso da ignoti sicari in una centrale via del paese.

Peraltro, fra i candidati inseriti delle liste elettorali per il citato rinnovo del consiglio comunale, figuravano personaggi con gravi precedenti penali e direttamente compromessi, per dimostrati legami di amicizia o familiari, con ambienti criminali.

Inoltre nell'ambito della vita amministrativa di Mascalucia un ruolo di primo piano è ricoperto dal comandante dei vigili urbani, Zappala, da tempo al centro di polemiche per la sua doppia attività, amministrativa e politica, avendo ricoperto la carica di assessore presso il comune di Misterbianco, i cui organi ordinari sono stati sciolti, con decreto del Presidente della Repubblica datato 21 dicembre 1991, per fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso.

Il predetto è elemento di punta della burocrazia comunale, e, di fatto, controlla settori vitali dell'amministrazione, che appaiono gravemente inquinati da presenze mafiose, quali quelle dei servizi demografici, del rilascio delle licenze comunali, dei controlli sull'abusivismo edilizio, nonché del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Le interferenze operate dal suddetto Zappalà sulle scelte di gestione sarebbero state favorite dalla presenza, nel consiglio comunale e nella giunta della precedente amministrazione, della moglie, Maria Torrisi.

Anche l'attività edilizia costituisce terreno di coltura del fenomeno delinquenziale e l'assenza di controlli sull'abusivismo edilizio, con il conseguente proliferare di costruzioni abusive, ha certamente favorito le speculazioni criminali indirizzate verso tale attività.

Invero, tra i consiglieri comunali in carica figura Antonio Strano, dipendente del gruppo Palmeri che ha realizzato molte delle costruzioni di Mascalucia, vicino a Salvatore Palmeri, nei cui confronti è in corso, in appello, un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, in quanto sospettato di essere collegato al gruppo mafioso Ercolano-Santapaola.

Risulta inquinato anche il settore del servizio di nettezza urbana, in atto espletato da una ditta, risultata aggiudicataria dell'appalto, collegata ad una società di Belpasso, che di fatto controlla il servizio, la cui titolare è coniuge di Salvatore Motta, pregiudicato e vicino, unitamente al fratello Angelo, al clan mafioso facente capo al noto esponente Giuseppe Pulvirenti.

Inoltre fra i dipendenti della citata ditta, molti dei quali pregiudicati per gravi reati, figura Attilio Fragapane, uomo di fiducia dei sunnominati fratelli, che rappresenta l'elemento di congiunzione fra gli interessi dei gruppi mafiosi e quelli del gruppo politico-amministrativo dominante.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Mascalucia, la cui libera determinazione risulta contigua agli interessi delle locali organizzazioni mafiose, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Da quanto sopra esposto, emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Mascalucia, caratterizzata da costanti collegamenti, diretti e indiretti, tra amministratori e criminalità organizzata, che condizionano la libera determinazione degli stessi, inficiano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati.

Il prefetto di Catania, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Mascalucia con la citata relazione.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del predetto consiglio comunale di Mascalucia (Catania), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 10 luglio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A4004

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1993, n. 233.

Regolamento concernente la rimozione del limite massimo fissato in m 1,80 per l'ammissione ai concorsi pubblici per vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, contenente norme relative ai limiti di altezza per la partecipazione a concorsi pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 22 luglio 1987, n. 411, contenente specifici limiti di altezza per la partecipazione a concorsi pubblici ed in particolare l'art. 3, punto 2, che prevede per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco un'altezza non inferiore a m 1.65 e non superiore a m 1,80;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, concernente il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 10 febbraio 1990 che reca, tra l'altro, la definizione dei nuovi profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la richiesta motivata del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, di cui alla nota n. 3045/16 datata 27 marzo 1993, relativa alla modifica del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 411 datato 22 luglio 1987 concernente la rimozione del limite massimo di statura fissato in m 1,80 per l'ammissione ai concorsi pubblici per i vigili del fuoco;

Ritenuto, pertanto, di dover abrogare detto limite massimo di statura attualmente vigente per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale dei vigili del fuoco maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Sentita la commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, è sostituito dal seguente:

«Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a m 1,65».

Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 aprile 1993

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SACCONI

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1993
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 134

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 1 della legge n. 874/1986 così recita:

«Art. 1. — L'altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici, salvo i casi previsti dall'art. 2».

— L'art. 2 della medesima legge così recita:

«Art. 2. — Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.

La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 411/1987, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 3 (*Ministero dell'interno: Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco*). — 1. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo agente, ad allievo vice ispettore, a vice commissario della Polizia di Stato e per i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di Polizia di Stato è richiesta una statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,58 per le donne.

2. *Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a m 1,65*».

93G0289

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 febbraio 1993, n. 234.

Regolamento recante le modalità di svolgimento del concorso interno previsto, per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico, dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, ed in particolare l'art. 16, primo comma, ai sensi del quale la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue, nel limite del 60% dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata di sei mesi, al quale sono ammessi a partecipare gli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori tecnici che abbiano compiuto almeno quattro anni di complessivo servizio effettivo;

Ritenuto di dover regolamentare le modalità di svolgimento di detto concorso;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

Visti i decreti ministeriali 18 luglio 1985 e 29 settembre 1988;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 gennaio 1993:

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400.

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Bando di concorso

1. Il concorso interno di cui all'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è indetto con decreto del Ministro dell'interno, da pubblicare sul Bollettino ufficiale del personale.

2. Il bando del concorso di cui al comma 1 del presente articolo deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione allo stesso;

c) i programmi e il diario delle prove d'esame:

d) ogni altra precisazione e notizia utile.

3. I requisiti di cui al punto *b)* del precedente comma devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso.

Art. 2.

Presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera e dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso di cui al presente regolamento è composta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490.

Art. 4.

Prove d'esame

1. Gli esami del concorso di cui al presente regolamento consistono in una prova scritta ed in un colloquio.

2. La prova scritta ha carattere teorico-pratico ed è attinente alle materie professionali.

3. Il colloquio, oltre che sull'oggetto della prova scritta, verte sulle seguenti materie:

a) nozioni teoriche necessarie per lo svolgimento delle mansioni professionali previste nel bando di concorso,

b) ordinamento e regolamenti del personale della Polizia di Stato.

4. Le votazioni della prova scritta e del colloquio sono espresse in decimi.

5. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi.

6. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, è comunicato al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio stesso.

7. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

8. Il candidato che non si presenti, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti, per sostenere le prova d'esame è escluso dal concorso.

Art. 5.

Graduatoria del concorso ed ammissione al corso di formazione tecnico-professionale

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma delle votazioni riportate nella prova scritta e nel colloquio.

2. Al termine delle prove d'esame sono compilate tante graduatorie quante sono le mansioni tecniche individuate nel bando di concorso. I candidati che coprono i posti disponibili in ciascuna delle suddette mansioni sono considerati vincitori del concorso e vengono inseriti in un unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.

3. A parità di punteggio, ha la precedenza il candidato con la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, colui che precede in ruolo.

4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

5. I vincitori del concorso frequentano un corso di formazione tecnico-professionale, della durata di sei mesi.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 febbraio 1993

Il Ministro: MANCINO

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1993
Registro n. 25 Interno, foglio n. 395

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— L'art. 16 del D.P.R. n. 337/1982 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica) è così formulato:

«Art. 16 *(Nomina a vice revisore tecnico)* — La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue:

a) nel limite del 60% dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata di sei mesi, presso uno degli istituti di istruzione di cui al n. 5 dell'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Al concorso sono ammessi gli appartenenti ai ruoli degli operatori tecnici e dei collaboratori tecnici che abbiano compiuto almeno quattro anni di complessivo servizio effettivo. La qualifica di vice revisore tecnico viene conferita secondo l'ordine di graduatoria del concorso, ai candidati giudicati idonei al termine del corso.

Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso;

b) nel limite del restante 40% dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando, mediante concorso pubblico per esame teorico-pratico, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato. Il bando di concorso deve contenere la ripartizione dei posti disponibili secondo le mansioni indicate nel decreto ministeriale previsto dall'art. 1, e la correlativa indicazione degli specifici titoli di studio richiesti per la partecipazione al concorso».

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoporsi al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 337/1982 si veda in nota al titolo.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2 del regolamento concernente la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici e le modalità di svolgimento delle prove pratiche per l'inquadramento nei ruoli di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, del personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia e per il trasferimento di personale proveniente da altre amministrazioni, che svolge attività tecniche, approvato con D.P.R. n. 490/1987, è il seguente:

«Art. 2. — 1. La commissione esaminatrice delle prove pratiche preordinate all'inquadramento nei ruoli dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori tecnici è presieduta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata ed è composta da due membri con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

2. La commissione è integrata da due esperti per ciascuno dei settori tecnici indicati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, scelti, ove possibile, tra il personale appartenente ai ruoli dirigenziali o direttivi della Polizia di Stato.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere di prefettura o equiparata.

4. La stessa commissione indicata ai commi 1, 2 e 3 provvede agli adempimenti relativi all'inquadramento del personale proveniente dall'Amministrazione civile dell'interno, di cui all'art. 24 della legge 10 ottobre 1986, n. 688».

Nota all'art. 6:

— Per l'argomento del D.P.R. n. 490/1987 si veda la precedente nota all'art. 3.

93G0296

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 luglio 1993.

Adeguamento dell'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Visto in particolare l'art. 36, comma 4, della menzionata legge n. 157/1992, il quale prevede che, in sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisca l'indice di densità venatoria minima;

Visto l'art. 14, commi 3 e 4, della legge suddetta, inerente la gestione programmata della caccia, che stabilisce le modalità per la definizione del predetto indice per ogni ambito territoriale di caccia e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 12 agosto 1992, n. 11745, che fissa i termini per l'adozione degli atti relativi all'attuazione della legge n. 157/1992, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione della legge medesima;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 31 dicembre 1992, n. 17869, con il quale sono stati fissati gli indici di densità venatoria minima, in sede di prima attuazione, sia per ogni ambito territoriale di caccia che per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 30 gennaio 1993, n. 20319, con il quale sono stati rettificati gli indici di densità venatoria minima, sia relativamente al numero di cacciatori che al territorio agro-silvo-pastorale compreso nella zona faunistica delle Alpi;

Considerato che le regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, in sede di elaborazione dei piani faunistici venatori previsti dall'art. 10 della legge n. 157/1992, hanno ulteriormente modificato e notificato a questa amministrazione rispettivamente con note n. 4088 del 2 aprile 1993, n. 697 del 22 febbraio 1993 e n. 2400/11621 del 29 marzo 1993 i dati relativi sia al numero di cacciatori che al territorio agro-silvo-pastorale compreso nella zona faunistica delle Alpi;

Ritenuto di procedere in conseguenza all'adeguamento dell'indice di densità venatoria minima per la zona faunistica delle Alpi;

Decreta:

Art. 1.

L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già ridefinito con decreto ministeriale 30 gennaio 1993, n. 20319, è confermato in 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.

Art. 2.

L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi è ulteriormente ridefinito pari a 0,0202 cacciatori/ettaro, ovvero 49,49 ettari/cacciatore (arrotondato).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1993

Il Ministro DIANA

93A3943

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 giugno 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Carean - Consorzio artigiani edili e affini novaresi a r.l.», in Novara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 4 maggio 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa «Carean - Consorzio artigiani edili e affini novaresi a r.l.», con sede in Novara, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Carean - Consorzio artigiani edili e affini novaresi a r.l.», con sede in Novara, costituita per rogito notaio dott. Comola, in data 5 dicembre 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Maurizio Castelletto, residente in corso Rosselli n. 9 - 10128 Torino, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A3962

DECRETO 30 giugno 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Oleificio cooperativo San Michele - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Palese, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria in data 19 dicembre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Oleificio cooperativo San Michele - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Palese (Bari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Oleificio cooperativo San Michele - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Palese (Bari), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Colletti in data 5 ottobre 1973, repertorio n. 71444, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. dott. Orlando Vito Oronzo, residente a Foggia in via P. Colletta n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A3963

DECRETO 5 luglio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di pesca «Futura» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Goro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 14 ottobre 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa di pesca «Futura» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione, con sede in Goro (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di pesca «Futura» - Società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione, con sede in Goro (Ferrara), costituita per rogito notaio dott. Severo Maisto in data 23 settembre 1982, repertorio n. 53437, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Achille Calzolari, via Francia, 18, Ferrara, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A3964

DECRETO 5 luglio 1993.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Molino cooperativo intercomunale S.r.l.», in Amelia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 5 maggio 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa «Molino cooperativo intercomunale S.r.l.», con sede in Amelia (Terni), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta.

La società cooperativa «Molino cooperativo intercomunale S.r.l.», con sede in Amelia (Terni), costituita per rogito notaio dott. Adalberto Mattiangeli in data 9 dicembre 1952, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Mauro dott. Damiani, residente a Foligno, piazza del Suffragio, 4;

Ettore rag. Cortese, residente a Roma, via Filippo Cordova, 42;

Antonio dott. Brescia, studio a Terni, corso Tacito, 111,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1993

Il Ministro: GIUGNI

93A3965

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 luglio 1993

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Cramet - Commercio rappresentanze attrezzature meccaniche elettriche Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Pianelli e Traversa;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1984 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Cramet, con sede in Torino, quale società collegata con S.a.s. Pinelli e Traversa;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1985 con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma di liquidazione predisposto per la S.r.l. Cramet dal commissario prof. Mario Boidi.

Visto il proprio provvedimento in data 23 dicembre 1992 con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Torino il bilancio di liquidazione ed il conto di gestione relativi alla citata società.

Vista l'istanza in data 11 maggio 1993 con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata a seguito del suddetto deposito chiede che, essendosi realizzato il programma citato con il compimento di tutte le operazioni della liquidazione, venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.r.l. Cramet;

Rilevato che, verificatisi i presupposti sopraindicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, punto 4 L.F., è necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Cramet, con sede in Torino, di cui alle premesse.

Art. 2.

Il dott. Mario Boidi provvederà a presentare la richiesta di cancellazione della s.r.l. Cramet all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale, nonché a chiedere la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale per le società per azioni e a responsabilità limitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A3990

DECRETO 12 luglio 1993

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Saev - Sales and Engineering Veneto.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1983, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.a.s. Pianelli e Traversa;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1984 emesso di concerto con il Ministro del tesoro con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Saev - Sales and Engineering Veneto, con sede in Cascine Vica a Rivoli (Torino), quale società collegata con S.a.s. Pinelli e Traversa;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1985 con il quale è stato reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma di liquidazione predisposto per la S.r.l. Saev - Sales and Engineering Veneto dal commissario prof. Mario Boidi;

Visto il proprio provvedimento in data 23 dicembre 1992 con il quale il commissario è stato autorizzato a depositare presso la cancelleria del tribunale di Torino il bilancio di liquidazione ed il conto di gestione relativi alla citata società;

Vista l'istanza in data 11 maggio 1993 con la quale il commissario, nel rilevare che nessuna contestazione è stata presentata a seguito del suddetto deposito chiede che, essendosi realizzato il programma citato con il compimento di tutte le operazioni della liquidazione, venga disposta la chiusura dell'amministrazione straordinaria della S.r.l. Saev - Sales and Engineering Veneto;

Rilevato che, verificatisi i presupposti sopraindicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118, punto 4 L.F., è necessario disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria aperta con proprio provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Saev - Sales and Engineering Veneto, con sede in Cascine Vica a Rivoli, di cui alle premesse.

Art. 2.

Il dott. Mario Boidi provvederà a presentare la richiesta di cancellazione della S.r.l. Saev - Sales and Engineering Veneto all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale, nonché a chiedere la pubblicazione del provvedimento di cancellazione nel Bollettino ufficiale per le società per azioni e a responsabilità limitata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A3991

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 7 luglio 1993

Riapertura dei termini per la revisione delle patenti nautiche.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 29 e 30 della citata legge n. 50/1971;

Visto il decreto 22 luglio 1985, modificato dal decreto 27 novembre 1985 con il quale è stata disposta la revisione generale delle patenti nautiche;

Visto il decreto 22 maggio 1989 con il quale le revisioni delle patenti nautiche sono state prorogate al 30 giugno 1991 ed il successivo decreto 11 ottobre 1991 che ha fissato la revisione al 30 giugno 1992;

Considerato che numerosi utenti per disinformazione non hanno presentato le patenti nautiche ai competenti uffici per l'espletamento della procedura della revisione, entro il predetto termine del 30 giugno 1992;

Ritenuto pertanto opportuno, per l'ampiezza del fenomeno fissare un nuovo termine di revisione per l'espletamento delle procedure delle patenti nautiche rilasciate ai sensi della legge n. 50/1971, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le patenti nautiche rilasciate ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, non sottoposte a revisione ai sensi e nei termini previsti dai decreti ministeriali 22 luglio 1985, 27 novembre 1985, 22 maggio 1989 e 11 ottobre 1991, debbono essere revisionate entro il termine del 31 dicembre 1993.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1993

Il Ministro dei trasporti e, ad interim della Marina mercantile
COSTA

93A3988

DECRETO 14 luglio 1993

Modalità tecniche di attuazione del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, concernente attuazione del fermo biologico per l'anno 1993.

IL MINISTRO
DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, riguardante il piano per la razionalizzazione della pesca marittima;

Visto il regolamento CEE 4028/86, così come modificato dal regolamento CEE 3944/90, che, al titolo VII riguardante l'adattamento delle capacità di cattura, prevede, tra l'altro, la concessione di premi di arresto temporaneo delle navi da pesca;

Visto il decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, concernente attuazione del fermo biologico per l'anno 1993;

Ritenuta la necessità di fissare le modalità tecniche di attuazione del suddetto decreto concernenti il controllo del fermo delle navi, l'erogazione dei premi e dell'indennità giornaliera, i criteri di ripresa dell'attività di pesca dopo l'attuazione del fermo;

Sentiti la commissione consultiva centrale ed il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 13 luglio 1993;

Decreta

Art. 1.

1. Il fermo previsto dal decreto-legge in epigrafe indicato è effettuato in via obbligatoria dal 25 luglio 1993 al 7 settembre 1993 da tutte le navi iscritte nei compartimenti marittimi di Trieste, Monfalcone, Venezia, Chioggia, Ravenna, Rimini, Pesaro, Ancona, S. Benedetto del Tronto, Pescara, Termoli, Manfredonia, Molfetta, Bari e Brindisi; in via facoltativa, secondo le modalità di cui all'art. 2 del citato decreto-legge, dal 16 settembre 1993 al 30 ottobre 1993 da tutte le navi iscritte nei compartimenti marittimi di Gallipoli, Taranto, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia marina, Salerno, Castellammare di Stabia, Torre del Greco, Napoli, Gaeta, Roma, Civitavecchia, Portoferraio, Livorno, Viareggio, Marina di Carrara, La Spezia, Savona ed Imperia.

2. Nelle acque antistanti i compartimenti marittimi in cui è attuato il fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico ed a traino pelagico a nessuna unità anche se proveniente da altri compartimenti marittimi.

3. Le unità, iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, adibite per consuetudine alla pesca dei gamberi di profondità nel Tirreno, effettuano obbligatoriamente il fermo nel periodo fissato per le navi iscritte nei compartimenti del Tirreno con ritorno nel porto di iscrizione.

Art. 2.

1. Durante il periodo di fermo è consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle navi e l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza che scadano durante il periodo di fermo.

2. Ai fini dell'effettuazione dei lavori di cui al precedente comma, le navi possono, durante il periodo di fermo, raggiungere i luoghi in cui sono effettuati i lavori, attestati da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca ed autorizzazione del capo del compartimento presso il quale è stato iniziato il fermo.

3. L'autorizzazione alla navigazione è rilasciata per il solo periodo di tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo presso il quale sono eseguiti i lavori.

Art. 3.

1. I documenti di bordo e, per le unità per le quali sia stato rilasciato il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo di combustibile della nave che effettua il fermo, devono essere depositati, a cura dell'armatore, presso gli uffici marittimi entro il giorno precedente a quello di inizio del periodo di fermo, nell'orario fissato da ciascun ufficio marittimo in modo da tener conto, per quanto possibile, del ritorno della giornata di pesca.

2. Entro tre giorni dall'inizio del periodo di fermo per le navi che si sono fermate in porto diverso da quello di iscrizione, l'autorità marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo competente gli estremi di identificazione della nave e la data di inizio del fermo dell'unità.

3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, la nave non può essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

1 Alle navi da pesca abilitate all'esercizio di altri sistemi di pesca, oltre lo strascico ed il traino pelagico, è consentita l'attività di pesca ovvero di acquacoltura o mitilicoltura nel periodo di fermo alle seguenti condizioni:

a) che venga temporaneamente sospesa l'abilitazione alla pesca a strascico e/o volante per tutto il periodo di fermo nonché per i trenta giorni successivi a tale periodo. A tale fine l'armatore è tenuto a presentare la licenza di pesca presso un ufficio marittimo, entro il giorno precedente l'inizio del fermo, per l'annotazione della sospensione temporanea dell'abilitazione ai sistemi di pesca. Detta annotazione dovrà essere cancellata non prima del trentesimo giorno successivo al completamento del periodo di fermo;

b) che vengano sbarcate o sigillate le attrezzature dei sistemi coperti da fermo (reti e divergenti) per l'intero periodo di cui alla precedente lettera *a)*.

Art. 5.

1. Il premio di fermo previsto dal decreto-legge in premessa citato è corrisposto a condizione che l'unità:

1) sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti, nonché annotata nei registri delle imprese di pesca;

2) sia abilitata ai sensi dell'art. 4 dell legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca a strascico e/o a traino pelagico e sia in possesso delle relative attrezzature nel periodo stabilito per il fermo, nonché sia in armamento nel medesimo periodo;

e che l'armatore o la società di armamento:

a) abbia esercitato l'attività di pesca con la stessa nave oggetto del fermo o abbia sostituito una propria nave che abbia esercitato l'attività di pesca a strascico o a traino pelagico ovvero abbia acquistato una nave che abbia esercitato tale tipo di attività per almeno centoventi giorni nel corso dell'anno civile precedente quello del fermo; a tale scopo la nave in questione deve risultare regolarmente armata ed abilitata alla navigazione e pesca nei suddetti centoventi giorni;

b) abbia osservato tutte le previsioni e condizioni stabilite nel presente decreto;

c) sia iscritto nei registri delle imprese di pesca;

d) non sia incorso in provvedimenti sanzionatori comminati dall'Autorità giudiziaria per violazione di norme sulla pesca, in base ai quali sia stata inibita l'attività di pesca, anche per una sola frazione del periodo di fermo.

2. La mancanza di una sola della condizioni di cui al precedente comma comporta l'inammissibilità della domanda di erogazione del premio pur rimanendo l'obbligo per l'armatore di osservare il fermo nel periodo stabilito.

3. È comunque consentito il pagamento del premio nel caso di nave pignorata che rimanga nella disponibilità dell'armatore con facoltà di esercizio dell'attività di pesca.

Art. 6.

1. Al termine del periodo di fermo, l'autorità marittima competente rilascia per ciascuna nave un'attestazione secondo lo schema allegato *A*, da cui risulti il periodo di fermo effettuato.

Art. 7.

1. L'indennità per il pescatore di cui all'art. 3 del decreto-legge in premessa citato non è concessa in alcuna misura nel caso di sbarco volontario durante il periodo di fermo. Nel caso di sbarco determinato da causa di forza maggiore, accertata dall'autorità marittima, l'indennità è corrisposta fino alla data dello sbarco.

2. Nel caso di sbarco avvenuto prima dell'inizio del periodo di fermo, per malattia o infortunio, per il marittimo che si reimbarca sulla stessa unità durante lo stesso periodo, l'indennità è corrisposta a far data dal giorno del reimbarco previa presentazione di idonea certificazione rilasciata dall'autorità sanitaria.

3. Ciascuna capitaneria di porto, per le navi iscritte nei registri tenuti presso gli uffici del compartimento, comunica, entro quindici giorni dall'inizio di ciascun periodo di fermo, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima, l'ammontare presunto del fabbisogno finanziario, per la corresponsione dei premi e delle indennità.

Art. 8.

1. Ai fini della corresponsione del premio:

a) l'età della nave si computa in anni calcolati dall'entrata in esercizio fino alla data di inizio del periodo di fermo;

b) la stazza lorda da prendere a base per il calcolo è quella risultante alla data del presente decreto.

Art. 9.

1. Al fine di assicurare ai marittimi imbarcati la corresponsione del minimo monetario garantito ad essi spettante ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge in premessa citato l'armatore, all'atto della presentazione dei documenti richiesti per il pagamento dell'intero ammontare del premio, è tenuto a produrre una dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale venga specificato il trattamento economico del personale imbarcato, le relative contribuzioni previdenziali, nonché l'effettuazione degli adempimenti di cui al primo comma del medesimo art. 3.

2. L'autorità marittima competente acquisisce all'atto del pagamento del premio di fermo, una dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da parte dell'armatore concernente il trattamento economico del personale marittimo imbarcato durante il periodo di fermo.

3. L'armatore è tenuto, entro dieci giorni dal pagamento del premio, a presentare per i marittimi imbarcati, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente l'avvenuta corresponsione degli importi ad essi spettanti.

Art. 10.

1. Al fine di conseguire l'erogazione delle somme spettanti, l'armatore deve presentare alla capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave domanda in quadruplice copia, di cui una in bollo secondo lo schema allegato *B* ed allegare documentazione attestante la lunghezza tra le perpendicolari.

2. Qualora l'armatore non produca il documento attestante la lunghezza tra le perpendicolari, per la nave di stazza inferiore alle 70 tsl, è corrisposto il premio previsto per le navi di lunghezza tra le perpendicolari inferiori a 12 m.

3. L'autorità marittima, nella cui giurisdizione territoriale la nave ha osservato il periodo di fermo, attesta sulla predetta domanda il periodo di fermo effettuato ed il regolare imbarco dell'equipaggio.

Art. 11.

1. Sul premio di fermo spettante per la nave è operata la ritenuta d'acconto nella misura del 4% ai sensi del secondo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. L'importo corrispondente alle ritenute d'acconto operate è versato a cura dell'ufficio che provvede al pagamento del premio al bilancio di entrata dello Stato con imputazione al capo 6°, cap. 1028 «Ritenute sui contributi corrisposti alle imprese da amministrazioni dello Stato, ecc.», ed è comunicato al competente ufficio delle imposte ai sensi del secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784.

3. La ritenuta d'acconto di cui al precedente comma 1 non si applica sulle somme corrisposte a titolo di indennità giornaliera spettante per gli equipaggi.

4. Le ritenute erariali sulle somme di cui al precedente comma 3 sono operate e versate all'erario dall'armatore.

Art. 12.

1. Il premio di fermo e l'indennità di cui agli articoli precedenti sono corrisposti all'armatore a mezzo di un unico ordine di pagamento, da eseguirsi, salvo diversa richiesta dell'interessato, con emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia a favore del creditore, con arrotondamento alle L. 5.000 inferiori, sulla base di un «prospetto di liquidazione» redatto secondo lo schema allegato *C*. Copia del suddetto prospetto è consegnata all'armatore.

Art. 13.

1. Allo scopo di assicurare un incremento costante delle risorse biologiche del mare e di non vanificare gli effetti del fermo, le unità abilitate allo strascico ed al traino pelagico nei compartimenti marittimi in cui è stato effettuato il fermo sono obbligate a sospendere l'attività, nelle otto settimane successive alla fine del periodo di fermo, nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

2. Nei mesi successivi al periodo di cui al comma 1, sono obbligate a sospendere l'attività nei giorni di sabato e domenica le unità abilitate allo strascico ed al traino pelagico iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Termoli.

3. Nei mesi successivi al periodo di cui al comma 1, sono obbligate a sospendere l'attività nel giorno di domenica in tutto l'anno, nonché nel giorno di sabato dal 1° aprile al 31 ottobre le unità abilitate allo strascico ed al traino pelagico nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Imperia.

4. In deroga a quanto stabilito nei precedenti commi 1, 2 e 3 le navi abilitate a sistemi di pesca stagionali (circuizione, palangari, nasse per la pesca delle seppie, ad altri sistemi da posta), nonché asservite ad impianti di acquacoltura, previa sospensione dell'abilitazione a tutti gli altri sistemi di pesca, possono esercitare l'attività anche nei giorni di sabato e domenica. Detta sospensione sarà relativa a tutto il periodo di pesca stagionale abilitato.

5. Nei giorni di fermo di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico ed a traino pelagico a nessuna unità, anche se proveniente da altri compartimenti marittimi.

6. Nei giorni di cui al precedente comma 5 non si fa luogo al recupero di eventuali giornate di inattività a causa di avverse condizioni meteomarine.

7. Durante il periodo di fermo tecnico spetta comunque al personale imbarcato la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

8. Le unità abilitate alla pesca mediterranea, nonché le navi, che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, attuano il fermo tecnico, al termine di ogni campagna di pesca, in ragione di due giorni per ogni cinque di attività. A tal fine il Ministero della marina mercantile rilascia, a domanda dell'armatore, apposita autorizzazione.

9. Ai fini dell'osservanza del fermo tecnico secondo le modalità di cui al precedente comma 8, l'armatore è tenuto a comunicare la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca alla capitaneria di porto competente e consegnare i relativi documenti di bordo.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni Sicilia e Sardegna che operino oltre il limite del mare territoriale dei suddetti compartimenti; fanno eccezione le navi che esercitano per consuetudine la pesca nelle acque del canale di Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 luglio 1993

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO *A*

DICHIARAZIONE

Si dichiara che il M/p ....
....
n. .... di matricola o del R.N.M.G. di ....
.... ha effettuato nell'anno 19.....
il fermo temporaneo obbligatorio nel periodo dal....................
al ....

Il comandante

....

ALLEGATO B

Alla capitaneria di porto di . . . .

La sottoscritta ditta . . .
con sede in .... via
.... codice fiscale o partita I V A n . .
iscritta al n. ..... del registro delle imprese di pesca
di .... armatrice del M/p .. n . ...
di matricola o del R N M G di
di .... t s l , con apparato propulsore
di .... HP, entrato in esercizio in
data .. .. con l'equipaggio composto
da ....

che ha effettuato il fermo temporaneo obbligatorio per l'anno
dal al .... chiede la corresponsione del relativo premio e dell'indennità per l'equipaggio, come risulta dalla documentazione che allega

. . ... , li .

Firma . ...

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha effettuato il fermo temporaneo obbligatorio nel periodo sopraindicato, che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati

.... . ., li . ..

Timbro e firma dell'autorità marittima
. . . .

ALLEGATO C

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

Capitaneria di porto di . . . . *Anno di fermo* . .... .

M/p . ...
n. . . di matricola o del R N M G di . ...
di .... t s l. e di n .... anni compiuti
abilitato alla pesca con sistema . . . .

Armatore

Cognome .... nome ....
luogo e data di nascita. . . . .
residenza . ... codice fiscale . . . .

Vista l'attestazione dell'autorità marittima apposta sulla domanda presentata dalla ditta armatrice, accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite per il fermo temporaneo obbligatorio dell'anno 19 , si dispone la corresponsione di quanto segue

a) Premio di fermo temporaneo:
L. . × gg L ....

b) Ritenuta d'acconto del 4% L ....

Differenza L ....

c) Indennità giornaliera equipaggio
L. 25 000 × persone n × gg L ....
Totale L ....

d) Bollo di quietanza ed arrotondamento L ....

Importo netto da corrispondere L ....

Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo ...., anno finanziario 19 . . , viene emesso l'ordinativo di pagamento n. ...., in data .... di L. . ...
sull'ordine di accreditamento n del

L'ufficiale di cassa *Il comandante*
.. ..

93A3989

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 3 luglio 1993.

Revoca del provvedimento di sospensione del riconoscimento di indenne da peste suina classica della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 18 ottobre 1991, n. 427, riguardante regolamento per la profilassi della peste suina classica;

Visto il decreto 17 giugno 1992, n. 351 - Regolamento concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio CEE del 12 giugno 1985 (85/322/CEE) relativa a talune disposizioni in materia di peste suina classica e di peste suina africana;

Viste le decisioni del Consiglio CEE del 24 maggio 1988 (88/303/CEE), del 14 dicembre 1988 (89/20/CEE) e, da ultimo, del 12 febbraio 1990 (90/63/CEE) che riconoscono indenni da peste suina classica anche alcune province del territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230 - Regolamento di attuazione di direttive CEE concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

Vista l'ordinanza ministeriale 10 febbraio 1993 relativa alla sospensione della qualifica di indenne alla provincia di Viterbo;

Considerato che sono state revocate le misure di polizia veterinaria adottate per circoscrivere ed estinguere il focolaio di peste suina classica accertato in un allevamento di suini della provincia suddetta;

Ritenuto necessario ripristinare la qualifica di indenne alla provincia indicata in epigrafe;

Ordina:

Art. 1.

1. È revocata l'ordinanza 10 febbraio 1993 con cui è stata sospesa la qualifica di territorio indenne da peste suina classica alla provincia di Viterbo.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 1993

Il Ministro: GARAVAGLIA

93A3945

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 20 maggio 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1991;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal comitato tecnico ordinatore della facoltà di medicina veterinaria nell'adunanza tenutasi in data 11 settembre 1992;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 29 ottobre 1992 e 30 ottobre 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 22 aprile 1993;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con il decreto indicato nelle premesse e successivamente modificato ed integrato, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 49, relativo al corso di laurea in medicina veterinaria, l'insegnamento di tossicologia, incluso nell'elenco degli insegnamenti comuni del triennio professionale, è soppresso e sostituito dall'insegnamento di tossicologia veterinaria.

Art. 2.

L'insegnamento di tossicologia veterinaria, incluso nell'elenco delle discipline previste per l'orientamento biopatologico generale e sperimentale, è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 20 maggio 1993

Il rettore: GIANNELLA

93A3934

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 16 aprile 1993.

Istituzione dei corsi di laurea in matematica e scienze biologiche presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 1989 con cui è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il quadriennio 1986-90;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università di Napoli;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche interessate di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze del 28 maggio 1992; del senato accademico del 5 giugno 1992 e del consiglio di amministrazione del 26 giugno 1992;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 29 ottobre 1992;

Viste le ulteriori deliberazioni delle autorità accademiche della Seconda Università di Napoli (consiglio della

facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali adunanza del 15 marzo 1993; del senato accademico 22 marzo 1993 e del consiglio di amministrazione del 24 marzo 1993);

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Sono istituiti presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Seconda Università di Napoli i corsi di laurea in matematica e scienze biologiche, secondo il seguente ordinamento:

Art. 1. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in matematica;

b) la laurea in scienze biologiche.

LAUREA IN MATEMATICA

Art. 2. — Il corso di studi per il conseguimento della laurea in matematica ha la durata di quattro anni. Esso si articola in un primo biennio propedeutico — a carattere formativo di base — ed in un secondo biennio di indirizzo.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo. Per l'indirizzo applicativo sono previsti un orientamento numerico ed uno fisico matematico

Art. 3. — Il consiglio di facoltà, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, su proposta del consiglio di corso di laurea, può articolare ciascuno dei quattro anni in corso in due periodi didattici (semestri), della durata di almeno tredici settimane di effettiva attività didattica.

Al termine di ogni semestre e prima dell'inizio del primo semestre dell'anno successivo è prevista una sessione d'esami la cui durata è stabilità dal consiglio di corso di laurea.

L'attività didattica è organizzata sulla base di insegnamenti costituiti da corsi ufficiali monodisciplinari.

Il consiglio di facoltà, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, su proposta del consiglio di corso di laurea, per motivate esigenze didattiche e culturali, può disporre che alcuni o tutti gli insegnamenti del secondo biennio di indirizzo siano suddivisi in due moduli ridotti di uguale estensione e durata. Per ogni modulo ridotto è previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento.

Nell'ambito della programmazione didattica, prevista dalle norme vigenti, il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà cureranno che ogni modulo ridotto abbia un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito.

Lo svolgimento di due moduli ridotti dello stesso insegnamento può essere affidato a due diversi docenti, nel rispetto delle norme di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Nei piani di studio degli studenti possono essere inclusi singoli moduli, se attivati.

Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea due moduli ridotti equivalgono ad un insegnamento annuale.

I programmi dei moduli ridotti saranno oggetto di certificazione nel caso di trasferimento degli studenti ad altre sedi universitarie o ad altri corsi di laurea.

Nel corso del primo biennio, lo studente è tenuto a dimostrare la conoscenza della lingua inglese, con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà su proposta del cònsiglio di corso di laurea.

Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due esami del primo anno.

Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami del primo biennio e la prova della conoscenza della lingua inglese, di cui al settimo comma del presente articolo.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve presentare un piano di studi che indica il biennio di indirizzo, scelto fra quelli attivati, ed i corsi opzionali scelti. L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studio sono regolate dalla normativa vigente.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito gli insegnamenti ufficiali, scelti sulla base di quanto stabilito nei successivi articoli e superato i relativi esami, per un numero di annualità pari a quindici. Gli esami superati dovranno essere quelli indicati nell'ultimo piano di studi approvato.

L'esame in laurea di matematica consta della discussione di una dissertazione scritta e della esposizione di una tesina orale, secondo modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in matematica, indipendentemente dall'indirizzo scelto

L'indirizzo scelto potrà essere indicato, a richiesta dell'interessato, nei certificati contenenti gli esami superati e le votazioni riportate.

Art. 4. — Il consiglio di facoltà, all'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, i corsi ufficiali che rappresentano le annualità minime prescritte nel precedente articolo, scegliendo le relative discipline all'interno dell'elenco riportato nel successivo art. 6, utilizzando eventualmente la possibilità prevista dal terzo comma del precedente art. 3.

Di seguito si riportano le annualità obbligatorie per ciascuno degli indirizzi.

BIENNIO DI BASE COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI

I Anno

1) analisi matematica I;

2) geometria I;

3) algebra;

4) fisica generale I

II Anno

1) analisi matematica II,

2) geometria II,

3) meccanica razionale,

4) fisica generale II.

Per ciascuno degli insegnamenti sopra elencati vi è un esame e ciascuno di essi è accompagnato da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante. Per gli insegnamenti del biennio di base sopra elencati non è consentita l'articolazione in moduli ridotti.

SECONDO BIENNIO PER L'INDIRIZZO GENERALE

Insegnamenti obbligatori:

1) istituzioni di analisi superiore,

2) istituzioni di geometria superiore,

3) istituzioni di fisica matematica.

Nel caso che i predetti tre insegnamenti siano divisi in moduli ridotti, potrà essere seguito da parte, dello studente, un solo modulo ridotto di ciascun insegnamento.

Almeno un insegnamento annuale, o un numero equivalente di moduli ridotti, scelto dallo studente tra quelli attivati in ciascuno dei seguenti gruppi:

A) Algebra superiore;

geometria superiore.

B) Analisi superiore.

C) Analisi numerica;

calcolo delle probabilità;

fisica matematica.

SECONDO BIENNIO PER L'INDIRIZZO DIDATTICO

Insegnamenti obbligatori:

1) istituzioni di analisi superiore,

2) istituzioni di geometria superiore,

3) istituzioni di fisica matematica.

Nel caso che i predetti tre insegnamenti siano divisi in moduli ridotti, potrà essere seguito, dallo studente, un solo modulo ridotto di ciascun insegnamento.

Lo studente dovrà scegliere almeno due insegnamenti o un numero equivalente di moduli ridotti, scelti dallo studente tra quelli attivati nel seguente gruppo *D*, ed un insegnamento o due moduli ridotti dal seguente gruppo *E*:

D) Logica matematica;

matematiche elementari da un punto di vista superiore;

matematiche complementari;

storia delle matematiche.

E) Calcolo delle probabilità;

analisi numerica;

statistica matematica;

teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici.

SECONDO BIENNIO PER L'INDIRIZZO APPLICATIVO

Insegnamenti obbligatori:

1) istituzioni di analisi superiore,

2) istituzioni di geometria superiore,

3) istituzioni di fisica matematica.

Nel caso che i predetti tre insegnamenti siano divisi in moduli ridotti, potrà essere seguito, dallo studente, un solo modulo ridotto di ciascun insegnamento.

Lo studente dovrà scegliere almeno due insegnamenti o un numero equivalente di moduli ridotti tra quelli attivati nel seguente gruppo *F*:

F) Analisi numerica;

calcolo delle probabilità;

teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici;

ricerca operativa.

Per l'indirizzo applicativo ad *orientamento numerico*, almeno un insegnamento annuale, o un numero equivalente di moduli ridotti, scelto dallo studente tra quelli attivati nel seguente gruppo:

G) Calcolo numerico e programmazione;

matematica computazionale.

Per l'indirizzo applicativo ad *orientamento fisico-matematico*, almeno un insegnamento annuale, o un numero equivalente di moduli ridotti, scelto dallo studente tra quelli attivati nel seguente gruppo:

H) Fisica matematica;

meccanica superiore.

Le rimanenti annualità necessarie al raggiungimento delle quindici annualità prescritte vengono scelte dallo studente nell'ambito degli insegnamenti indicati dal manifesto degli studi quale piano di studio ufficiale per il corso di laurea, ovvero sostituiti, fino alla concorrenza massima di due annualità, dai moduli didattici di cui al terzo comma dell'art. 3.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, il consiglio di facoltà può approvare piani di studio individuali in deroga all'ordinamento previsto dallo statuto, purché nell'ambito delle discipline attivate.

Art. 5. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, indica quali sono gli indirizzi e i relativi orientamenti attivati. Definisce, inoltre, il piano di studio ufficiale di ciascun indirizzo e, ove necessario, dei relativi orientamenti, specificandone gli insegnamenti nel rispetto dei vincoli di cui ai precedenti articoli. Per tutte le annualità deliberate dovrà essere indicata la collocazione negli anni di corso ed, eventualmente, nei semestri, nonché gli eventuali vincoli di propedeuticità.

Art. 6. - Si riporta di seguito l'elenco generale degli insegnamenti che possono essere impartiti nella facoltà per il corso di laurea in matematica:

1) algebra;
2) algebra commutativa;
3) algebra II;
4) algebra superiore,
5) analisi armonica;
6) analisi funzionale;
7) analisi matematica I;
8) analisi matematica II;
9) analisi matematica III;
10) analisi matematica IV;
11) analisi non lineare;
12) analisi numerica;
13) analisi numerica con elementi di programmazione,
14) analisi numerica e programmazione;
15) analisi superiore,
16) astronomia,
17) automi e linguaggi formali;
18) biomatematica,
19) calcoli numerici e grafici;
20) calcolo delle differenze finite;
21) calcolo delle probabilità;
22) calcolo delle probabilità e processi stocastici;
23) calcolo delle probabilità e statistica;
24) calcolo delle variazioni;
25) calcolo numerico;
26) calcolo numerico e programmazione;
27) calcolo operativo;
28) calcolo tensoriale e meccanica del continuo;
29) chimica generale ed inorganica;
30) complementi di fisica generale;
31) complessità computazionale numerica;
32) critica dei principi,
33) didattica della matematica,
34) elementi di calcolo delle probabilità;
35) elettronica;
36) equazioni differenziali;
37) equazioni differenziali della fisica matematica;
38) fisica delle particelle elementari;
39) fisica generale I;
40) fisica generale II;
41) fisica matematica:
42) fisica solare;
43) fisica spaziale:
44) fisica teorica:
45) fisica superiore;
46) geometria algebrica;
47) geometria combinatoria;
48) geometria differenziale;
49) geometria I.
50) geometria II;
51) geometria III,
52) geometria IV;
53) geometria superiore;
54) informatica.
55) istituzioni di algebra superiore;
56) istituzioni di analisi superiore;
57) istituzioni di fisica matematica;
58) istituzioni di geometria superiore;
59) laboratorio di fisica;
60) linguaggi di programmazione;
61) logica matematica,
62) matematica computazionale;
63) matematiche complementari;
64) matematiche complementari I;
65) matematiche complementari II;
66) matematiche elementari da un punto di vista superiore;
67) matematiche superiori;
68) meccanica analitica;
69) meccanica del continuo;
70) meccanica non lineare;
71) meccanica quantistica;
72) meccanica razionale;
73) meccanica superiore;
74) metodi dell'analisi numerica;
75) metodi per il trattamento dell'informazione;
76) onde elettromagnetiche;
77) preparazione di esperienze didattiche;
78) probabilità e statistica;
79) processi aleatori e teoria delle file di attesa;
80) ricerca operativa;
81) sistemi dinamici,
82) sistemi operativi;
83) statistica matematica,
84) storia della fisica,
85) storia delle matematiche;
86) struttura della materia;
87) strutture algebriche;
88) teoria dei giochi e delle decisioni,
89) teoria dei grafi,
90) teoria dei gruppi.
91) teoria dei numeri.
92) teoria dei processi aleatori,
93) teoria dell'informazione;

94) teoria della propagazione ondosa;

95) teoria delle equazioni differenziali;

96) teoria delle forze nucleari;

97) teoria delle funzioni;

98) teoria delle funzioni di variabile reale;

99) teoria e applicazioni delle macchine calcolatrici;

100) teoria matematica dei controlli;

101) teorie relativistiche;

102) topologia.

LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE

Art. 7. — Il corso di laurea in scienze biologiche ha la durata di cinque anni ed è suddiviso in un triennio propedeutico ed in un biennio di applicazione articolato in indirizzi.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il numero di esami è non meno di ventisei.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali — accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico — il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

I corsi di insegnamento possono essere organizzati in moduli semestrali secondo le norme vigenti.

Il totale delle ore di insegnamento è di milleseicento per il triennio e di cinquecento per il biennio. I corsi di insegnamento annuali devono disporre di non meno di novanta ore, quelli semestrali di quarantacinque ore.

Nel computo orario sono comprese lezioni, esercitazioni, esercizi, sperimentazioni e dimostrazioni, a seconda della natura dei corsi.

Triennio propedeutico:

1) istituzioni di matematiche;

2) metodi matematici e statistici *(a)*;

3) fisica;

4) laboratorio di fisica *(b)*;

5) chimica generale ed inorganica;

6) chimica organica;

7) chimica fisica;

8) laboratorio di chimica *(c)*;

9) citologia ed istologia *(d)*;

10) chimica biologica;

11) fisiologia generale;

12) genetica;

13) zoologia;

14) anatomia comparata *(e)*;

15) botanica;

16) fisiologia vegetale;

17) microbiologia generale;

18) ecologia;

19) biologia molecolare.

Il consiglio di corso di laurea e la facoltà, per le rispettive competenze, nell'ambito delle milleseicento ore previste per il triennio propedeutico, organizzano didattica applicata secondo moduli didattici programmati.

Tutti gli studenti sono inoltre tenuti a frequentare per due anni consecutivi del triennio propedeutico un laboratorio di biologia sperimentale di settantacinque ore per anno, nel quale dovrà essere elemento preminente la partecipazione attiva degli studenti agli esperimenti.

Tali corsi di laboratorio sono organizzati, per le parti di competenza, dai docenti di discipline «biologiche» del triennio (quelle indicate con i numeri dal 9 al 19) nonché da eventuali altri docenti, secondo modalità fissate dal consiglio di corso di laurea. Quest'ultimo designa a tale fine fra i docenti, avvalendosi anche delle vigenti disposizioni di legge, un coordinatore per ciascun corso di laboratorio di biologia sperimentale. Al termine di ciascun corso annuale lo studente deve superare un colloquio con giudizio di merito sull'attività svolta, a cura di una commissione costituita dal coordinatore e da almeno altri due docenti.

Lo studente inoltre deve superare un colloquio di lingua inglese. Il colloquio comprende la traduzione di un brano di un'opera scientifica di argomento biologico.

Gli esami di istituzioni di matematiche, fisica, chimica generale ed inorganica sono propedeutici agli esami del secondo anno e successivi.

L'iscrizione al biennio per l'indirizzo prescelto è condizionata al superamento dei tre esami suddetti ed inoltre di chimica organica, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, di almeno sette esami di discipline biologiche, dei due colloqui del laboratorio di biologia sperimentale e del colloquio di lingua inglese.

Art. 8 (*Biennio di applicazione.*) — Gli indirizzi e le relative discipline caratterizzanti sono:

a) Indirizzo biologico ecologico:

botanica II;

ecologia applicata;

igiene;

zoologia II.

(a) Compresi modelli matematici ed elementi di probabilità applicati alla biologia.

(b) Compreso il trattamento dei dati sperimentali.

(c) Comprende parti inorganiche, organiche, strumentali ed analitiche.

(d) Comprende argomenti riguardanti le cellule animali e vegetali.

(e) Comprende l'anatomia e l'embriologia dei vertebrati.

b) Indirizzo biomolecolare.

biologia molecolare II;

chimica biologica II,

genetica II,

metodologia biochimica

Ogni indirizzo comprende non meno di sette corsi per un totale di cinquecento ore

Elenco dei corsi non obbligatori (eventualmente accorpabili con i corsi irrinunciabili):

1) algologia;
2) analisi biochimico-cliniche,
3) anatomia vegetale.
4) antropometria,
5) batteriologia;
6) biochimica cellulare,
7) biochimica comparata.
8) biochimica fisica,
9) biochimica industriale,
10) biochimica macromolecolare;
11) biochimica vegetale,
12) biofisica;
13) biologia cellulare,
14) biologia della pesca ed acquacoltura,
15) biologia delle popolazioni umane;
16) biologia dello sviluppo,
17) biologia marina;
18) biologia umana;
19) biometria;
20) biologia vegetale e applicata,
21) botanica sistematica;
22) calcolo numerico e programmazione.
23) chimica analitica;
24) chimica analitica clinica;
25) chimica analitica strumentale;
26) chimica degli alimenti;
27) chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
28) chimica delle sostanze organiche naturali;
29) chimica fisica biologica;
30) citochimica ed istochimica;
31) citogenetica,
32) citologia animale,
33) citologia sperimentale,
34) citologia vegetale;
35) citopatologia;
36) complementi di chimica organica;
37) complementi di fisiologia generale;
38) conservazione della natura e delle sue risorse,
39) didattica naturalistica e biologica;
40) ecofisiologia vegetale,
41) ecologia animale;
42) ecologia microbica,
43) ecologia preistorica,
44) ecologia umana,
45) ecologia vegetale;
46) elettrofisiologia,
47) embriologia comparata,
48) embriologia e morfologia sperimentale;
49) endocrinologia comparata;
50) entomologia;
51) enzimologia;
52) etologia;
53) etologia applicata,
54) evoluzione biologica,
55) farmacologia cellulare,
56) farmacologia molecolare,
57) fisiologia cellulare,
58) fisiologia comparata;
59) fisiologia delle piante coltivate,
60) fisiopatologia endocrina,
61) fitogeografia;
62) fotobiologia;
63) biocristallografia,
64) genetica dei microrganismi;
65) genetica delle popolazioni,
66) genetica molecolare,
67) genetica quantitativa,
68) genetica umana;
69) genetica vegetale,
70) geobotanica;
71) idrobiologia e pescicoltura,
72) igiene degli alimenti,
73) igiene ambientale;
74) immunologia;
75) ingegneria genetica,
76) laboratorio di biologia molecolare,
77) laboratorio di ecologia;
78) laboratorio di metodologie botaniche;
79) laboratorio di metodologie farmacologiche,
80) laboratorio di metodologie fisiologiche;
81) laboratorio di metodologie genetiche;
82) laboratorio di metodologie zoologiche,
83) laboratorio di microbiologia e serologia,
84) laboratorio di patologia generale,
85) laboratorio di tecniche ultrastrutturali,
86) metodi fisici della biologia;
87) metodi per il trattamento della informazione,
88) merceologia;
89) micologia;

90) microbiologia ambientale;
91) microbiologia industriale;
92) mutagenesi ambientale;
93) neurobiologia;
94) neurobiologia comparata;
95) oceanografia;
96) paleobotanica;
97) paleontologia;
98) paleontologia umana e paleoetnologia;
99) palinologia;
100) parassitologia;
101) patologia cellulare;
102) patologia molecolare;
103) patologia vegetale;
104) planctologia;
105) primatologia;
106) protozoologia;
107) psicobiologia;
108) radiobiologia;
109) scienza della alimentazione;
110) storia della biologia;
111) tossicologia;
112) ultrastrutture vegetali;
113) virologia;
114) virologia vegetale;
115) zoocolture;
116) zoogeografia;
117) zoologia applicata;
128) zoologia sistematica;
119) zoologia dei vertebrati.

Art. 9. — La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque portare un contributo originale. A tal fine è obbligatoria la frequenza per non meno di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità di un relatore.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito non meno di ventisei corsi per un totale di duemilacento ore e superato i relativi esami. secondo quanto previsto dallo statuto dell'ateneo, ed aver inoltre superato i due colloqui di laboratorio di biologia sperimentale ed il colloquio di lingua inglese.

Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in scienze biologiche, mentre il relativo certificato, rilasciato al laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.

Napoli, 16 aprile 1993

Il pro-rettore: D'IPPOLITO

93A3933

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 17 maggio 1993 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1993), **coordinato con la legge di conversione 16 luglio 1993, n. 230** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Piena e intera esecuzione è data alla decisione n. 235 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CECA riuniti in sede di Consiglio in data 26 aprile 1993 *(a)*.

(a) La decisione CECA n. 235/93, relativa agli scambi tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 102 del 28 aprile 1993 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 17 giugno 1993, 2ª serie speciale.

Art. 2.

1. Il sequestro dei mezzi di trasporto, previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 990/93 del Consiglio del 26 aprile 1993 *(a)* e dall'articolo 8 della decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993 *(b)*, è disposto dal prefetto competente per territorio quale rappresentante del Governo, che adotta le misure necessarie, sentite le amministrazioni interessate. Il sequestro è mantenuto fino alla data di cessazione dell'embargo nei confronti della Repubblica federale jugoslava.

2. I mezzi di trasporto indicati dall'articolo 9 del regolamento CEE n. 990/93 *(a)* e dall'articolo 9 della decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993 *(b)* sono ispezionati e trattenuti a fini di indagine dalle autorità doganali preposte al controllo competenti per territorio.

3. Qualora dalla ispezione risulti accertata la violazione delle *disposizioni dei summenzionati atti*, l'autorità procedente:

a) confisca, unitamente al carico colpito dall'embargo, i mezzi di trasporto battenti la bandiera nazionale o appartenenti a soggetti di cittadinanza o nazionalità italiana;

b) negli altri casi, confiscata la merce colpita da embargo, informa immediatamente, tramite il Ministero degli affari esteri, il consolato rappresentante lo Stato interessato e pone a disposizione dello stesso, per le determinazioni di sua competenza, il mezzo di trasporto, che viene trattenuto sotto sequestro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 2. *Qualora lo Stato interessato non provveda, entro venti giorni dalla data della comunicazione, a ritirare il mezzo di trasporto, previo pagamento delle spese ed impegnandosi contestualmente ad adottare le misure sanzionatorie previste dalla risoluzione n. 820/1993 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'autorità competente procede alla confisca del mezzo stesso.*

4. Qualora l'ispezione dia esito negativo, il mezzo di trasporto con il relativo carico sono rilasciati, fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2.

5. Le autorità competenti di cui ai commi 1 e 2 riferiscono al Ministero degli affari esteri e alle altre amministrazioni interessate in ordine alle procedure e ai provvedimenti adottati.

(a) Il regolamento CEE n. 990/93, relativo agli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 102 del 28 aprile 1993 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 24 giugno 1993, 2ª serie speciale. Si trascrive il testo dei relativi articoli 8 e 9:

«Art. 8. — Tutte le imbarcazioni, tutti i veicoli da trasporto, tutto il materiale rotabile e tutti gli aeromobili la cui proprietà è detenuta da una persona o da un'impresa stabilita nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) o operante a partire da quest'ultima sono sequestrati dalle autorità competenti degli Stati membri.
Le spese di sequestro delle imbarcazioni, dei veicoli da trasporto, del materiale rotabile e degli aeromobili possono essere addebitate ai proprietari».

«Art. 9. — Tutte le imbarcazioni, i veicoli da trasporto, tutto il materiale rotabile, tutti gli aeromobili e gli aerei da carico sospettati di aver violato o di violare il regolamento CEE n. 1432/92 [v. nella nota *(a)* all'art. 8, *n.d.r.*] o il presente regolamento vengono trattenuti dalle autorità competenti degli Stati membri per l'espletamento delle indagini».

(b) Si trascrive il testo degli articoli 8 e 9 della decisione CECA n. 235/93, già citata nella nota *(a)* all'art. 1:

«Art. 8. — Tutte le imbarcazioni, veicoli da trasporto, tutto il materiale rotabile e tutti gli aeromobili la cui proprietà è detenuta da una persona o da un'impresa stabilita nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) o operante a partire da quest'ultima sono sequestrati dalle autorità competenti degli Stati membri.
Le spese di sequestro delle imbarcazioni, dei veicoli da trasporto, del materiale rotabile e degli aeromobili possono essere addebitate ai proprietari».

«Art. 9. — Tutte le imbarcazioni, tutti i veicoli da trasporto, tutto il materiale rotabile, tutti gli aeromobili e gli aerei da carico sospettati di aver violato o di violare la decisione 92/285/CECA o la presente decisione vengono trattenuti dalle autorità competenti degli Stati membri per l'espletamento delle indagini».

La decisione CECA n. 92/285 (sopracitata), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 151 del 3 giugno 1992 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 3 agosto 1992, 2ª serie speciale, proibisce il commercio tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro.

Art. 3.

1. Le navi fermate in alto mare in applicazione delle risoluzioni n. 713/91, n. 757/92, n. 787/92 e n. 820/93 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sono, se necessario, scortate nelle rade e nei porti italiani, per l'ispezione al carico, da parte delle forze militari assegnate al controllo dell'embargo deliberato con le suddette risoluzioni. Alle ispezioni nelle rade e nei porti provvedono, nei tempi strettamente necessari per gli accertamenti, i reparti operativi del Corpo delle capitanerie di porto o della Guardia di finanza, facendone rapporto al prefetto e alle altre amministrazioni competenti. In caso di esito negativo dell'ispezione, la nave deve lasciare le acque territoriali nel termine indicato nell'apposito certificato d'ispezione, salvo che sia in possesso della prescritta documentazione doganale del carico e fermo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2. Restano in ogni caso fermi i poteri spettanti alle altre amministrazioni dello Stato nei confronti delle navi italiane e straniere a tutela degli interessi pubblici loro affidati dalla legge.

2. Se dalla ispezione risulti accertata la violazione delle risoluzioni di cui al comma 1, il prefetto, quale rappresentante del Governo, provvede in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti delle navi fermate in alto mare che si ha ragione di ritenere, sulla base di motivi gravi e concordanti, abbiano scaricato materiali e merci in porti della Repubblica federale jugoslava.

Art. 3-*bis*

1. *I provvedimenti di sequestro e di confisca delle merci e dei mezzi di trasporto sono notificati al comandante o conduttore del mezzo e ai soggetti che nei documenti di trasporto, di bordo e commerciali sono indicati come vettori, proprietari, armatori, o ai loro rappresentanti o raccomandatari, ai rispettivi recapiti ivi indicati. Per i soggetti titolari dei diritti sulle merci e sui mezzi di trasporto i cui nominativi o recapiti non risultino nei documenti summenzionati vale a tutti gli effetti la notifica ai comandanti o conduttori dei mezzi stessi.*

2. *Ai procedimenti di sequestro, custodia dei mezzi sequestrati, confisca e vendita dei mezzi confiscati ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto si applicano le disposizioni del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571* ***(a)***, *in quanto compatibili.*

(a) Il D.P.R. n. 571/1982 reca norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale. Il capo II di detto decreto (articoli da 3 a 19) riguardano le modalità del sequestro di cose veicoli e natanti. Se ne trascrive il testo:

«Art. 3. — Quando negli articoli del presente capo è genericamente richiamata la legge, il richiamo di intende riferito alla legge 24 novembre 1981, n. 689».

«Art. 4 — Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 13 della legge il pubblico ufficiale che procede al sequestro ne redige processo verbale, nel quale è inserito l'elenco delle cose sequestrate

Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art. 19 della legge, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate».

«Art 5 — Le cose sequestrate vengono assicurate con il sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro o, se possibile, con la sottoscrizione del capo dell'ufficio o del soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7.

Quando si tratta di cose che possono alterarsi il capo dell'ufficio o il soggetto di cui al secondo comma del successivo art. 7 ne informa immediatamente l'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può autorizzarli a procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo, se del caso, che delle stesse siano previamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni».

«Art 6. — Qualora siano stati sequestrati atti o documenti coloro che li avevano in deposito possono chiedere all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge, con istanza esente da bollo, il rilascio di copie autentiche.

La predetta autorità, se autorizza il rilascio, ne informa il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro che provvede a rilasciare le copie ed a certificarne l'autenticità

Sulle copie deve in ogni caso essere fatta menzione del sequestro esistente

Il rilascio delle copie avviene gratuitamente, tranne che per le spese occorrenti per la riproduzione degli originali, che sono a carico del richiedente».

«Art 7 [come modificato dall'art 34 della legge 25 ottobre 1989, n 355]. — Le cose sequestrate sono custodite nell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, a cura del capo dello stesso, ovvero del diverso ufficio competente secondo le direttive impartite dalle singole amministrazioni.

Al servizio può essere delegato in via permanente anche un dipendente appartenente ad un livello retributivo non inferiore al sesto, ovvero avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Qualora le cose sequestrate per la loro natura o per motivi di opportunità non possano essere custodite presso gli uffici di cui al primo comma, il capo degli stessi ovvero il dipendente preposto al servizio può disporre che la loro custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un custode, che deve essere reso edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito

Dell'affidamento delle cose al custode deve essere redatto processo verbale nel quale vanno anche specificamente indicati i motivi che non consentono la custodia delle cose nell'ufficio. Copia del processo verbale è inviata all'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge.

L'incarico di custode non può essere conferito ai soggetti indicati nell'art 159 del codice di procedura penale.

Il provvedimento previsto nel terzo comma può essere adottato, qualora ne ricorrano le condizioni e sussistano motivi di urgenza, anche dal pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, che ne informa immediatamente il capo dell'ufficio o il preposto al servizio, i quali devono confermare il provvedimento stesso ovvero revocarlo o modificarlo entro cinque giorni dalla comunicazione

Se sono state sequestrate somme di denaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma possono essere autorizzati dall'autorità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge a depositarle in un conto corrente postale infruttifero intestato alla stessa autorità

Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore o di natanti, del relativo provvedimento è data comunicazione, a cura del soggetto preposto al servizio ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, a coloro che risultino, dai rispettivi documenti di circolazione, titolari di diritti reali sulla cosa sequestrata»

«Art 8 - Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non è possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente, può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero può disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7

I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di cui al comma precedente ai quali può essere affidata la custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro.

Il trasporto del veicolo a motore al luogo di custodia deve essere eseguito secondo le prescrizioni del funzionario o agente che, inrelazione alla natura della violazione, alle circostanze di tempo e di luogo, nonché alle esigenze di sicurezza della circolazione, può disporre anche la rimozione del mezzo sequestrato o l'accompagnamento con scorta, o l'obbligo di osservare itinerari prestabiliti. Il trasposto del natante è eseguito secondo le prescrizioni del pubblico ufficiale che ha proceduto al sequesto e con l'eventuale ausilio degli ormeggiatori e del pilota del porto e sentito, se necessario, l'ente tecnico.

Nel processo verbale di consegna al custode, deve essere fatta descrizione del veicolo o del natante sequestrato, con indicazione dello stato d'uso Il verbale deve, altresì, contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorità competente, nonché sulle sanzioni penali per chi trasgredisce ai doveri della custodia La compilazione del suddetto verbale sostituisce l'adempimento di cui al primo comma del precedente art 5».

«Art 9 — Le cose sequestrate sono annotate a cura del capo dell'ufficio ovvero del dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7 in apposito registro con indicazione del procedimento cui si riferiscono, dell'autorità cui è stato inviato il verbale di sequestro, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode eventualmente nominato ai sensi del terzo comma del precedente art. 7 ovvero del primo comma del precedente art. 8.

Nel registro devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione e deve essere inoltre fatta menzione della data in cui i provvedimenti stessi sono stati eseguiti».

«10 — L'autorità prevista nel primo comma dell'art. 18 della legge ha facoltà di esaminare, direttamente o a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, le cose sequestrate in ogni momento, può farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e può disporre gli altri accertamenti che ritenga opportuni.

La facoltà di esaminare le cose sequestrate spetta anche al trasgressore ed agli obbligati in solido, ai loro legali rappresentanti o procuratori speciali nonché ai loro difensori previa autorizzazione dell'autorità di cui al comma precedente. In ogni caso tali soggetti hanno diritto di estrarre a loro spese copia del processo verbale di sequestro.

Quando occorra rimuovere i sigilli apposti alle cose sequestrate l'autorità procedente ne verifica prima la identità e l'integrità e dopo aver compiuto l'atto per il quale fu necessaria la rimozione, provvede a sigillare nuovamente le cose, apponendovi il sigillo dell'ufficio e la propria sottoscrizione.

Del compimento delle operazioni previste nel comma precedente deve essere redatto processo verbale a cura dell'autorità procedente».

«Art 11. — Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.

Salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza di archiviazione ovvero sentenza irrevocabile di accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art 14 della legge o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 28 della legge, le somme di cui al primo comma devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido con costui, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate.

La liquidazione delle somme dovute è effettuata dalla autorità indicata nel primo comma dell'art 18 della legge, che, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo seguente, richiede al capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro o al diverso soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7, che vi provvedono senza indugio, l'invio della nota delle spese sostenute per la conservazione e la custodia delle cose, corredata della relativa documentazione».

«Art 12 — Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato ai sensi del terzo comma dell'art 7 ovvero del primo comma dell'art 8, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate

Il custode può anche essere autorizzato dall'autorità indicata nel primo comma dell'art 18 della legge ad avvalersi di ausiliari, quando ciò sia necessario per le operazioni connesse all'incarico affidatogli.

La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari, è effettuata dall'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, con provvedimento in duplice originale uno dei quali è consegnato all'interessato La stessa autorità può disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme dovute.

Le somme dovute sono corrisposte dall'ufficio del registro nell'ambito della cui competenza territoriale è situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti le anticipazioni delle spese di giustizia contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n 827, e successive modificazioni.

Il custode deve produrre all'ufficio che corrisponde le somme l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso e rilasciare quietanza del pagamento ricevuto

Qualora venga disposta la restituzione delle cose sequestrate, le somme liquidate possono essere versate al custode direttamente dall'interessato quando questi sia tenuto al pagamento delle spese di custodia.

In tal caso il custode rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede ad informare senza indugio l'autorità di cui al secondo comma, restituendole l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso».

«Art. 13. — Quando sia disposta la restituzione delle cose sequestrate, l'autorità che ha adottato il provvedimento ne invia senza ritardo copia all'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero al diverso ufficio competente ai sensi del primo comma del precedente art. 7.

Il capo dell'ufficio ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art. 7 provvedono a restituire le cose all'interessato o al suo mandatario redigendo processo verbale delle operazioni compiute Qualora sia subordinata al pagamento delle spese di custodia e di conservazione, la restituzione non può aver luogo se l'interessato non produca quietanza relativa al pagamento delle stesse.

Salvo quando disposto dall'ultimo comma dell'art. 12 l'interessato deve versare le somme liquidate per le spese di custodia all'ufficio del registro».

«Art 14 - Le restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza.

Qualora sorga controversia circa il diritto alla restituzione l'autorità prevista dal primo comma dell'art 18 della legge dispone la restituzione solo a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Qualora le cose vengano sottoposte a sequestro giudiziario colui che le aveva in custodia deve avvertirne immediatamente l'autorità di cui al secondo comma»

«Art. 15 Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, l'autorità di cui al primo comma dell'art. 18 della legge dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura dei soggetti indicati nei primi due commi del precedente art. 7, ai quali a tal fine viene inviata copia autentica dell'ordinanza

Le somme ricavate dalla vendita sono versate all'ufficio del registro e devolute all'erario

Quando siano state confiscate cose di interesse storico-artistico, librario o archivistico ovvero cose che hanno interesse scientifico o culturale l'autorità di cui al primo comma ne dà comunicazione rispettivamente, per le prime, al Ministero per i beni culturali e ambientali, e, per le seconde, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Il Ministro ed il Presidente del Consiglio dei Ministri possono disporre con decreto che le cose confiscate o talune di esse siano acquisite al patrimonio indisponibile dello Stato indicando gli uffici o gli enti competenti a provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.

Se il decreto non viene emesso entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente, l'autorità che l'ha inviata procede ai sensi del primo comma

Qualora siano state confiscate somme di denaro, carte di credito, titoli al portatore o emessi o garantiti dallo Stato, ovvero valori di bollo, l'autorità di cui al primo comma ne dispone il deposito presso l'ufficio del registro e la devoluzione all'erario».

«Art 16 — Se decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, il soggetto a favore del quale è stata ordinata la restituzione delle cose sequestrate non provvede a ritirarle, i soggetti indicati nel secondo comma del precedente art 13 ne informano l'autorità che ha disposto la restituzione, la quale ordina la vendita delle cose stesse a cura dei predetti soggetti.

Le somme ricavate dalla vendita, dedotte quelle relative alle spese di custodia e di conservazione successive al provvedimento di cui al comma precedente nonché quelle anteriori al provvedimento stesso se dovute dall'interessato, sono versate su un libretto postale infruttifero intestato al soggetto a favore del quale è stata disposta la restituzione»

«Art. 17 — La vendita delle cose sequestrate o di quelle confiscate avviene ai sensi delle norme della contabilità di Stato ovvero, secondo la loro qualità, nelle borse-valori

Salvo quanto disposto nell'articolo precedente, la vendita delle cose sequestrate può essere disposta sono quando si tratti di cose che possono alterarsi e le stesse non siano comprese tra quelle elencate nel penultimo comma dell'art. 20 della legge

Se la vendita non ha luogo per mancanza di offerenti, può essere ordinata la distruzione delle cose sequestrate o di quelle confiscate

Egualmente può essere ordinata la distruzione delle cose confiscate quando le stesse siano comprese tra quelle di cui al penultimo comma dell'art. 20 della legge, ovvero si tratti di cose sequestrate o confiscate, alterate o comunque pericolose per la salute pubblica

Quando il capo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro ovvero il soggetto indicato nel secondo comma del precedente art 7 hanno motivo di ritenere che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la salute pubblica, richiedono all'unità sanitaria locale competente per territorio di procedere ai necessari accertamenti e del risultato degli stessi informano senza ritardo l'autorità prevista dal primo comma dell'art 18 della legge che, se del caso, impartisce le disposizioni opportune per la distruzione delle cose, e può all'uopo delegare l'autorità sanitaria competente per territorio ove le cose si trovano».

«Art. 18. — Le disposizioni che precedono non si applicano quando competente a conoscere della violazione amministrativa sia il giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge. In tal caso, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, si osservano per il sequestro e la confisca le norme dal codice di procedura penale».

«Art. 19. — È fatto salvo quando diversamente previsto in materia di sequestro o di confisca da disposizioni di legge vigenti».

Art. 4.

1. Contro i provvedimenti di sequestro e confisca previsti dagli articoli 2 e 3 è ammesso ricorso *al TAR. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241* ***(a)***.

(a) Il comma 5 dell'art. 25 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) prevede che: «Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini».

Art. 5.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro degli affari esteri, assicura l'unità di indirizzo e il coordinamento delle attività degli organi dello Stato incaricati dell'esecuzione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di embargo ai Paesi della ex Jugoslavia e impartisce le direttive occorrenti, avvalendosi del supporto di un comitato formato da alti funzionari designati dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, del commercio con l'estero e della marina mercantile.

Art. 6.

1. Al decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355 ***(a)***, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti ad imprese che abbiano sede in Italia e siano controllate, direttamente o indirettamente, dai soggetti sopra menzionati.»;

b) all'articolo 1, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di fornire servizi finanziari connessi con attività economiche svolte in tali Stati.».

2. Gli istituti di credito e gli altri soggetti che detengano a qualsiasi titolo i fondi resi indisponibili ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355 ***(a)***, e del comma 1 sono tenuti a darne comunicazione al Ministero del tesoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data in cui siano venuti a conoscenza del controllo esercitato dai soggetti serbi o montenegrini nel caso di imprese a partecipazione estera.

(a) Il D.L. n. 305/1992 reca provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro. Si trascrive il testo del relativo art. 1, come sopra modificato:

«Art. 1. — 1. Sono resi indisponibili i fondi ed ogni altra risorsa economica e finanziaria delle autorità delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro o di qualsiasi ente o impresa, pubblica o privata, aventi sede giuridica, amministrativa o di fatto in dette Repubbliche. *Sono altresì resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti ad imprese che abbiano sede in Italia e siano controllate, direttamente o indirettamente, dai soggetti sopra menzionati.*

2. È vietato trasferire o porre, comunque, a disposizione delle autorità, enti o imprese di cui al comma 1 fondi e ogni altra risorsa economica e finanziaria.

3. È, altresì, fatto divieto di trasferire fondi di qualsiasi natura a persone fisiche o giuridiche nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, *nonché di fornire servizi finanziari connessi con attività economiche svolte in tali Stati.*

4. I divieti di cui ai commi 2 e 3 si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le operazioni ivi menzionate sono compiute in territorio estero.

5. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nell'ipotesi di rimborso di debiti assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti. I divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 non riguardano i trasferimenti di fondi connessi con forniture di prodotti alimentari e medicinali per scopi umanitari».

Art. 7.

1. Gli oneri comunque connessi ai fermi, alle ispezioni, agli accertamenti, ai sequestri e alle confische previsti dal presente decreto restano a carico dei soggetti titolari dei diritti relativi ai mezzi di trasporto sottoposti alle suddette misure, e alle merci trasportate.

2. Il rilascio delle navi previsto dagli articoli 2 e 3 è subordinato alla presentazione della dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 aprile 1977, n. 135 ***(a)***, attestante la disponibilità della somma necessaria al pagamento delle spese indicate al comma 1.

3. Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti adottati dalle autorità competenti in esecuzione delle risoluzioni dell'ONU, dei regolamenti comunitari e delle decisioni della CECA in materia di embargo nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia.

(a) La legge n. 135/1977 reca la disciplina della professione di raccomandatario marittimo. Si trascrive il testo del relativo art. 3:

«Art. 3. — Il raccomandatario, prima della partenza della nave straniera dal porto in cui egli opera, deve ottenere, dal suo mandante — armatore, noleggiatore o vettore — la disponibilità nel territorio italiano

della somma in valuta sufficiente a garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte suo tramite in occasione dell'approdo della nave nel porto stesso. Oltre che nei casi previsti dall'art. 181 del codice della navigazione, l'autorità marittima rifiuta il rilascio delle spedizioni alla nave straniera se, insieme alla dichiarazione integrativa di partenza prevista dall'art. 179 del codice di navigazione, il comandante non abbia presentato una dichiarazione sottoscritta dal locale raccomandatario, attestante che questi ha la disponibilità nel territorio italiano della somma.

Il raccomandatario di una nave straniera, all'arrivo della stessa nel porto in cui opera, deve far pervenire al comandante del porto una nota da cui risultino il nome e l'indirizzo dell'armatore o del noleggiatore o del vettore, dal quale ha ricevuto il mandato. Se il mandato gli è stato conferito a mezzo di un intermediario, deve indicare anche il nome e l'indirizzo dello stesso».

Art. 8.

1. La sanzione prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355 ***(a)***, si applica, con le modalità previste dal comma 3 dello stesso articolo ***(a)***, anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 990/93 ***(b)*** e nella decisione CECA n. 235 del 26 aprile 1993 ***(c)***, nonché alle violazioni delle disposizioni introdotte nel citato decreto-legge ***(a)*** con l'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente decreto.

(a) I commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.L. n. 305/1992, già citato nella nota ***(a)*** all'art. 6, così dispongono:

«2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussistono l'indisponibilità ed i divieti di cui agli articoli 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1432/1992 del 1° giugno 1992.

3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148».

Il regolamento CEE n. 1432/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 151 del 3 giugno 1992 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 30 luglio 1992, 2ª serie speciale, proibisce il commercio tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Serbia e di Montenegro.

I capi I e II del titolo del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, riguardano, il primo (articoli 25-29), disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie e, il secondo (articoli 30-32), l'applicazione delle sanzioni amministrative (il testo unico è stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 10 maggio 1988).

(b) Per il regolamento CEE n. 990/93 si veda la nota ***(a)*** dell'art. 2.

(c) Per la decisione CECA n. 235/93 si veda la nota ***(a)*** all'art. 1.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A4038

Testo del decreto-legge 17 maggio 1993, n. 145 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1993), **coordinato con la legge di conversione 16 luglio 1993, n. 231** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 5), **recante: «Disposizioni urgenti concernenti l'organico del Corpo di polizia penitenziaria».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad utilizzare in posizione di rafferma, per la durata di un anno ed in eccedenza all'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni ***(a)***, seicento militari in ferma di leva prolungata collocati in congedo entro il 31 dicembre 1992 e, in caso di vacanze, militari di leva che sono stati collocati in congedo entro la stessa data.

2. A tal fine, tra i militari di cui al comma 1 interessati alla rafferma sono formate due graduatorie, una per i militari in ferma di leva prolungata ed una per i militari di leva. Le graduatorie sono formate da una commissione presieduta da un ufficiale generale dell'Esercito e composta dal capo del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o da un suo delegato, e da un ufficiale superiore o primo dirigente per ciascuna Direzione generale del personale di truppa delle Forze armate.

3. Le graduatorie sono formate tenendo conto dell'anzianità e dei precedenti di servizio e sono approvate con decreto emanato dai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. Si applica l'articolo 38 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 ***(a)***.

4. Non possono essere utilizzati gli aspiranti che risultano inidonei al servizio o che hanno precedenti o pendenze di carattere penale.

(a) La legge n. 395/1990 reca l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria. Si trascrive il testo del relativo art. 38:

«Art. 38 *(Controllo successivo della Corte dei conti sugli atti dell'amministrazione penitenziaria)*. — 1. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sugli atti degli istituti, uffici e servizi centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria».

Art. 2.

1. Gli agenti di cui all'articolo 1 sono adibiti all'espletamento dei servizi esterni d'istituto. Ad essi è attribuito *lo stesso* trattamento giuridico ed economico spettante agli agenti di polizia penitenziaria di ruolo.

2. La rafferma di cui all'articolo 1 cessa di diritto decorso un anno di utilizzazione.

3. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere disposta la immediata cessazione della rafferma, anche prima del periodo di un anno, se il raffermato non tiene regolare condotta o risulta inidoneo al servizio.

4. *(Soppresso)*.

Art. 3.

1. All'onere derivante dell'attuazione del presente decreto, valutato in lire 20.257 milioni per l'anno 1993 ed in lire 1.842 milioni per l'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 254 milioni per l'anno 1993 e a lire 1.842 milioni per l'anno 1994, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 20.003 milioni per l'anno 1993, a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1998, 1999, 2000 e 2083, rispettivamente per lire 12.130 milioni, per lire 4.014 milioni, per lire 3.607 milioni e per lire 252 milioni, dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

93A3997

CIRCOLARI

CIRCOLARE 8 luglio 1993, n. **18**.

Regime d'importazione per merci di origine Cina.

Facendo seguito a quanto previsto dalla circolare n. 12 del 26 aprile 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 29 aprile 1993), a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, si dispone l'apertura del contingente presso la dogana di Como, relativo alla merce e alla quantità sottoindicate:

Cat ex 136 Tessuti di seta greggi T. 100

(N.C. 5007 2010-2021-2051-9010)

Non sarà ammessa alcuna prenotazione nell'utilizzo del citato contingente.

93A3998

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, recante: «Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa».

Il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143, recante: «Disposizioni in materia di legittimità dell'azione amministrativa» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 113 del 17 maggio 1993.

93A4017

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Conferma a favore della Interporto Rivalta Scrivia S.r.l. dell'autorizzazione ad esercitare e ad ampliare un magazzino generale in Tortona.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1992 le autorizzazioni ad esercitare un magazzino generale concesse alla Rivalta Scrivia S.p.a. - Sviluppi Traffici Internazionali, con sede in Tortona, frazione Rivalta Scrivia, sono state confermate a favore della Interporto Rivalta Scrivia S.r.l. che è stata altresì autorizzata all'ampliamento del suddetto magazzino.

93A3951

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 21 giugno 1993 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in un immobile sito in Castiglione della Pescaia n. 20 località Poggiodoro del periziato valore di L. 457.000.000 ed in beni mobili del valore di L. 3.530.000, disposto dalla sig.ra Ines Elena Rosso con testamento olografo pubblicato per atto dott. Salvatore Ripoli, notaio in Grosseto, numero di repertorio 25397.

93A3971

Riconoscimento della fondazione «Francesco Bonaccorsi - Istituto italiano di psicoterapia, formazione e ricerca», in Milano

Con decreto ministeriale 22 maggio 1993 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Francesco Bonaccorsi - Istituto italiano di psicoterapia, formazione e ricerca», con sede in Milano ed è stato approvato il relativo statuto composto di 13 articoli, debitamente vistato.

93A3970

Autorizzazione alla Croce rossa italiana a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 5 luglio 1993 la Croce rossa italiana è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000 disposto dalla sig.ra Zorè Carolina con testamento pubblicato per atto dott. Massimo Paparo, notaio in Trieste, numero di repertorio 11416.

93A3973

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di scienze economiche e sociali

storia economica.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di medicina e chirurgia:

psichiatria.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche

economia aziendale,

economia dei Paesi in via di sviluppo.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di ingegneria

scienza delle costruzioni,

chimica,

grafica computazionale tecnica,

gestione industriale della qualità;

impianti elettrici,

telematica,

fisica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A3974

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 16 luglio 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 16 luglio 1993

Dollaro USA	1596,06
ECU	1801,63
Marco tedesco	925,63
Franco francese	270,91
Lira sterlina	2368,55
Fiorino olandese	822,46
Franco belga	44,839
Peseta spagnola	11,744
Corona danese	238,08
Lira irlandese	2233,69
Dracma greca	6,777
Escudo portoghese	9,521
Dollaro canadese	1242,84
Yen giapponese	14,847
Franco svizzero	1051,77
Scellino austriaco	131,51
Corona norvegese	216,87
Corona svedese	199,35
Marco finlandese	274,66
Dollaro australiano	1081,23

93A4039

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 30 del 6 febbraio 1993).

All'art. 57, comma 5, del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato alla pag. 21 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... e dall'articolo 2, terzo comma, del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 498.», leggasi: «... e dall'articolo 3, terzo comma, del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, convertito dalla legge 16 marzo 1936, n. 498.».

93A4035

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 146 del 24 giugno 1993).

Nel comunicato riportante la vacanza di posto di ruolo di seconda fascia per la disciplina di storia della filosofia della classe di lettere e filosofia della Scuola normale superiore di Pisa, riportato alla pag. 23, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «storia della filosofia», si legga: «storia della filosofia *medievale*».

93A4002

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria *LA FORENSE*
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della *Repubblica*, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. **345.000**
- semestrale . . . . L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. **63.000**
- semestrale . . . . L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. **193.000**
- semestrale . . . . L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. **664.000**
- semestrale . . . . L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* . . . . L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate . . . . L. **1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . . . L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive . . . . L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata . . . . L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . L. **325.000**
Abbonamento semestrale . . . . L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189